

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

1 Indizione delle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili

1. Per il periodo transitorio che va dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, per l'elezione del Consiglio dell'Ordine si applicano le norme degli artt. 63 e 64 del d.lgs n. 139/05.
2. La prima elezione viene indetta con decreto del Ministro della Giustizia.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, d lgs. 28 giugno 2005, n.139 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal Ministero della Giustizia per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare le liste contenenti le candidature, composte ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 139/05, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.
5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei candidati da eleggere in rappresentanza dei Dottori commercialisti.
6. Nell'avviso deve essere indicato anche il termine ultimo per provvedere a sanare la morosità di cui al co.2 dell'art. 20 del D.lgs n. 139/2005, nonché l'ubicazione di eventuali seggi aggiuntivi istituiti in conformità alla previsione di cui all'art. 21 co. 14 del D. Lgs 139/05 .
7. L'avviso di convocazione è spedito mediante una delle seguenti modalità: raccomandata a/r o a mano, fax, messaggio di posta elettronica certificata nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione e deve comunque essere affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio sul sito internet del Consiglio Nazionale. Ove il numero degli iscritti all'Albo superi le cinquecento unità, l'avviso di convocazione può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione delle elezioni in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'Ordine, per due giornate consecutive.
8. Le operazioni elettorali si svolgono nella giornata stabilita con decreto del Ministro della Giustizia. Le operazioni di voto dovranno concludersi tassativamente alle ore 18,00 del giorno stabilito, per poi iniziare con immediatezza e contemporaneità le operazioni di scrutinio.

2. Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

3. Diritti di elettorato

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'albo, salvo gli iscritti nell'elenco di cui al co.8 dell'art. 34 del d.lgs. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs n. 139/05.

2. L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, alla data di presentazione della lista, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'albo.

4. Candidature

1. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui al co. 1 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 139/05. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l'indicazione del motto che del contrassegno

2. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.

3. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5. Presentazione delle liste

1. Al fine della presentazione, ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di iscritti, non candidati, aventi diritto al voto, determinato in base al numero complessivo degli iscritti all'Albo, nel modo seguente:

a) venti sottoscrittori, se gli iscritti all'albo non superano il numero di duecento;

b) trenta sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo superano il numero di duecento ma non superano il numero di cinquecento;

c) cinquanta sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo superano il numero di cinquecento ma non superano il numero di millecinquecento;

d) cento sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo superano il numero di millecinquecento

Negli Ordini con un numero di iscritti inferiore a cento, il numero di sottoscrittori è pari ad almeno il 10% degli iscritti.

2. Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l'invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo e firma dei proponenti, dovranno essere apposte in calce alle liste ed autenticate dal Segretario, o da altro componente del Consiglio dell'Ordine da questi delegato, in orari predeterminati e comunicati agli iscritti nell'avviso di convocazione, ovvero corredate di copia di un valido documento di riconoscimento.

3. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine numera le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone il rispetto delle previsioni di legge e del regolamento.
5. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine.
6. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l'ordine di lista.

6. Schede elettorali

1. Le schede elettorali, predisposte dall'Ordine, devono contenere l'indicazione delle liste presentate con i relativi candidati
2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione:
"Votazione per la elezione di...n... Consiglieri dell'Ordine di... per il quinquennio 1.1.2008-31.12.2012 e dovranno contenere l'indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato presidente e di ciascun candidato secondo l'ordine di lista, nonché l'avvertenza:
- barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente per esprimere il voto di lista;
- barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere."
3. Su ogni scheda il Consigliere segretario dell'Ordine o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio appone il timbro dell'Ordine e la propria sigla.

7. L'assemblea elettorale

1. L'assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente dell'assemblea, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
 - a) verifica la validità della convocazione, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata ed una o più cabine elettorali che assicurano la segretezza del voto;
 - b) dichiara pubblicamente aperta l'assemblea elettorale;
 - c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
 - d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati;
 - e) dà inizio alle operazioni elettorali;
 - f) prende atto, nel verbale, dei voti espressi ai sensi del co. 10 dell'art. 21 del d.lgs n. 139/05, pervenuti al Segretario dell'Ordine, verifica l'integrità delle buste che li contengono, ne estrae le relative schede e senza dispiegarle, le depone immediatamente nell'urna elettorale.

3. Il Segretario dell'assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
4. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti, con distinzione di quelli che hanno votato personalmente e di quelli che sono ricorsi al voto per corrispondenza.
5. Per la garanzia della segretezza delle votazioni è sufficiente introdurre la scheda già piegata immediatamente nell'urna.
6. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità dell'Assemblea ai sensi del co. 2 dell'art. 21 del d.lgs. n. 139/05, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dai due scrutatori. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale. Nel caso di istituzione di seggi elettorali aggiuntivi, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi, a fine scrutinio, con immediatezza, a mezzo fax al seggio centrale, presieduto dal Presidente dell'Ordine, per la definizione del risultato complessivo.
7. Chiunque abbia diritto a partecipare all'assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio.
8. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all'unità superiore, secondo l'ordine di preferenza. Nel caso di seggi restanti, gli stessi sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi, ove esistente. Il primo seggio spettante alla lista seconda per numero di voti, è attribuito al candidato Presidente, i restanti agli altri candidati secondo l'ordine di preferenza.
9. In caso di parità di voti riportati da più liste, risulterà vincente la lista capeggiata dal candidato Presidente più giovane di età.
10. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine.
11. Compiuto lo scrutinio, ai sensi dell'art. 21, co. 15 del d.lgs. n. 139/05, il Presidente dell'Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al competente Presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.

8. Seggi elettorali aggiuntivi

1. Qualora il numero degli iscritti o l'ampiezza della circoscrizione territoriale dell'Ordine lo richieda, il Consiglio può istituire uno o più seggi elettorali aggiuntivi, stabilendo per ciascuno di essi l'elenco degli elettori che dovranno esprimere il voto.
2. Ogni seggio aggiuntivo è presieduto da un presidente e da un segretario nominati dal Presidente dell'Ordine tra i Consiglieri. Dell'ubicazione dei seggi elettorali aggiuntivi è data comunicazione nell'avviso di convocazione agli elettori ivi convocati. Le operazioni di voto si svolgono in tutti i seggi aggiuntivi con analoghe modalità, nello stesso giorno e negli stessi orari.

9. Espressione del voto

1. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere, escluso il Presidente.
2. L'espressione di una singola preferenza determina l'assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato.
3. Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto agli eleggibili, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte.
4. In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla.
5. Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell'Assemblea
6. Non è ammesso il voto per delega.

10. Voto per corrispondenza

1. I Consigli dell'Ordine possono stabilire, con apposita delibera, di avvalersi del voto per corrispondenza.
2. Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine preveda la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, le modalità di voto devono essere indicate nell'avviso di convocazione, precisando che è fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza. Il mancato rispetto di questo divieto rileva ai fini deontologici.
3. Al fine di garantire la segretezza e la personalità del voto, deve intendersi effettuato per corrispondenza il voto espresso dall'elettore, presso la sede dell'Ordine, fino al giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea elettorale. A tal fine, ciascun elettore, da quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, potrà ritirare dal Segretario, nei giorni fissati, la propria scheda elettorale e votare immediatamente presso la sede dell'Ordine.

La scheda contenente il voto deve essere consegnata piegata nelle mani del Consigliere Segretario il quale, senza dispiegarla, immediatamente la richiude in una busta: sui lembi della busta, a garanzia dell'integrità della stessa, il Consigliere segretario appone la propria sigla con bollo dell'Ordine, la numera progressivamente e la fa firmare all'elettore, quindi annota, in apposito elenco, il nominativo del votante con l'indicazione del giorno e l'ora in cui ha ricevuto la scheda e la propria firma, assicurandosi che il voto sia espresso nella massima segretezza. Alle operazioni di voto debbono assistere almeno due elettori che siano o meno rappresentanti di lista.

Il Consigliere segretario custodisce, sotto la propria responsabilità, le buste ricevute e all'atto di apertura delle operazioni di voto, le consegna al Presidente dell'assemblea il quale ne dà atto nel verbale unitamente all'elenco di cui sopra.

4. Il Consiglio dell'Ordine, con la delibera con la quale decide di consentire il voto per corrispondenza, può stabilire che la votazione, oltre che nelle mani del Segretario, possa svolgersi presso lo studio di un notaio. In tal caso, l'elettore che abbia ritirato la scheda presso l'Ordine, dovrà recarsi presso un notaio il quale, previa constatazione che la scheda risulta non votata, invita l'iscritto ad esprimere il voto nella stessa stanza in cui si trovano entrambi, garantendo la segretezza

del voto. Il notaio, quindi, provvede ad immettere la scheda in una busta sulla quale appone il sigillo e la firma.

La busta contenente la scheda votata deve pervenire, a cura del notaio, al Presidente dell'assemblea elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Resta fermo quanto stabilito dal co. 10 dell'art. 21 del d.lgs. n. 139/05.

11. Elezione dei Revisori dei conti

1. Il Presidente, entro il 31 marzo 2008 dovrà convocare l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del Collegio o del Revisore unico con le modalità di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 139/05.